

CIRCOLARE AI CLIENTI

18/08/2020

Decreto Agosto: le misure fiscali

È entrato in vigore lo scorso 15 agosto il Decreto Legge 14.8.2020, n. 104, cosiddetto “Decreto Agosto”, contenente “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 203 del 14-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 30. Tra le misure fiscali, il nuovo decreto contiene l'ulteriore possibilità di allungare i termini di pagamento dei versamenti che scadevano nel periodo di lock down e già oggetto di proroga con il DL Rilancio. Esteso a tutto il 2020 l'esonero da TOSAP e COSAP e l'esenzione IMU per i settori del turismo e dello spettacolo.

D.L. 14 agosto 2020, n. 104 in G.U. Serie Generale n. 203 del 14-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 30

Premessa

Il Decreto Agosto contiene una manovra da circa 25 miliardi di euro, con misure dettate in 115 articoli e così suddivise:

- Capo I: Disposizioni in materia di lavoro
- Capo II: Disposizioni in materia di coesione territoriale
- Capo III: Disposizioni in materia di salute
- Capo IV: Disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza
- Capo V: Disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma



- Capo VI: Sostegno e rilancio dell'economia
- Capo VII: Misure fiscali
- Capo VIII: Disposizioni finali e copertura finanziaria

Si prendono qui in esame le principali misure fiscali.

Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi (articolo 97): i versamenti possono essere rateizzati fino al 16 dicembre 2022

Viene prevista la possibilità di rateizzare i versamenti già sospesi con il DL Rilancio (cfr. artt. 126 e 127 DL 19.5.2020, n. 34): si tratta dei versamenti in scadenza nel periodo di lock down e dunque nei mesi di marzo, aprile e maggio, già differiti al 16 settembre dal citato DL Rilancio (v. tabella sottostante).

Tali versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, come segue:

- per un importo pari al **50%**: in un'unica soluzione entro il **16 settembre 2020**, o, mediante rateizzazione, fino ad un **massimo di quattro rate mensili di pari importo**, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (e dunque **entro dicembre 2020**);

- il versamento del **restante 50%** delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un **massimo di ventiquattro rate mensili** di pari importo, con il versamento della **prima rata entro il 16 gennaio 2021** (con rateazione possibile, quindi, **fino al 16 dicembre 2022**).

Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

Riepilogando:

DL 34/2020 "Rilancio "	Versamenti	Scadenza originaria	Differiment o con DL Rilancio (DL 34/2020)	Differimento con DL Agosto (DL 104/2020)
Articolo 126	Quali versamenti: - Ritenute sui redditi di lavoro dipendente- Iva- contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria Soggetti interessati: imprese che hanno subito una riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi 2019 superiore al 33% (o superiore al 50% se di più rilevante dimensione)	Dal 01.04.2020 0 31.05.2020 0	16.09.2020	50% : unica soluzione al 16/9/2020 o in 4 rate mensili dal 16/9/2020 50% : fino a 24 rate mensili dal 16/1/2021
Articolo 127	Quali versamenti: - Ritenute sui redditi di lavoro dipendente- Iva- contributi previdenziali	Dal 08.03.2020 0 al	16.09.2020	50% : unica soluzione al 16/9/2020 o in 4



ali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria Soggetti interessati: imprese con ricavi non superiori a 2 milioni di euro o aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza)

31.03.2020

rate mensili dal 16/9/2020 50%: fino a 24 rate mensili dal 16/1/2021

Quali versamenti: - Ritenute sui redditi di lavoro dipendente - Iva - contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria Soggetti interessati: per le imprese operanti in particolari settori particolarmente danneggiati dalla crisi

Articolo 127

Dal 02.03.2020 al 31.03.2020

16.09.2020

%: unica soluzione al 16/9/2020 o in 4 rate mensili dal 16/9/2020 50%: fino a 24 rate mensili dal 16/1/2021

Proroga al 30.4.2021 del secondo acconto imposte per i soggetti con ISA e con calo del fatturato (articolo 98)

Per i soggetti:

- che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

- che hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; è prorogato al **30 aprile 2021** il termine di versamento della **seconda o unica rata dell'acconto** delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti con anno di imposta coincidente con l'anno solare).

Proroga esonero TOSAP e COSAP (articolo 109)

Il DL Agosto proroga ulteriormente gli esoneri da TOSAP e COSAP già stabiliti con il DL Rilancio (art. 181), estendendoli dal 31 ottobre (termine stabilito dal DL Rilancio) **fino al 31 dicembre 2020**.

Si tratta delle seguenti misure:

- 1) le **imprese di pubblico esercizio** di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, **titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico**, sono **esonerate dal 1° maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020 (ora fino al 31 dicembre 2020)** dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone COSAP;
- 2) dal 1° maggio 2020 1 e fino al 31 ottobre 2020 (ora **fino al 31 dicembre 2020**), le **domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico** ovvero di **ampliamento** delle superfici già concesse



sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

3) ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020 (ora **fino al 31 dicembre 2020**), la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Esenzione IMU per i settori del turismo e dello spettacolo (articolo 78)

Per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale **D/2** e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale **D** in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale **D/3** destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (per questi immobili, inoltre, l'IMU non è dovuta **per gli anni 2021 e 2022**; tale misura è però subordinata all'autorizzazione della Commissione europea);

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate

Fisco: riscossione sospesa e versamenti a rate

Rateizzazione dei versamenti sospesi, stop prolungato per la riscossione e agevolazioni IRAP, IMU, Tosap e Cosap: le misure fiscali del Decreto Agosto.

La **riscossione** resta **sospesa** fino al 15 ottobre, mentre in settembre si pagherà solo una prima tranche dei **versamenti** fiscali che sono stati sospesi nei mesi del lockdown e per i quali il **Decreto Agosto** ha previsto una nuova **rateazione**. Il testo definitivo del provvedimento non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma su queste misure vengono forniti dettagli dal Governo.

Ripresa soft dei versamenti



La norma riguarda tutti i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi durante il lockdown, da marzo a maggio.

Vengono divisi in due parti. Un 50% viene rateizzato su un lungo periodo, pari a 24 mesi (due anni). Il restante 50% invece viene restituito in tempi più brevi, o interamente il prossimo 16 settembre, oppure in quattro rate uguali, la prima in scadenza il 16 settembre (e le altre poi di mese in mese). Il tutto, senza applicare sanzioni e interessi.

Il Governo va così incontro alle esigenze dei contribuenti, in primis PMI e professionisti, che a più riprese hanno segnalato la difficoltà di restituire interamente le rate fiscali sospese in unica soluzione in settembre.

Pacchetto Fisco nel Decreto Agosto

Le altre principali misure fiscali contenute nel [Decreto Agosto](#):

- **stop cartelle esattoriali:** la sospensione della riscossione prosegue fino alla fine dello stato d'emergenza, fino al 15 ottobre restano quindi congelati anche i termini di versamento di cartelle di pagamento e avvisi esecutivi sulle entrate tributarie.
- **Proroga IRAP:** per contribuenti ISA e forfettari con un calo di fatturato del 33% nel primo semestre 2020 sullo stesso periodo 2019, versamento seconda o unica rata e dell'acconto entro il 30 aprile 2021.
- **Esonero Tosap e Cosap:** niente tassa sull'occupazione del suolo pubblico per i ristoranti fino al 31 dicembre 2020.
- **Esonero IMU 2020-2022** per strutture ricettive del turismo e per quelle ricreative e fieristiche in lockdown

Operativi gli incentivi del Decreto Rilancio per la capitalizzazione delle PMI nel post-Covid: credito d'imposta e nuovo Fondo Patrimonio.

Mancano solo i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, a cui bisognerà presentare domanda, per far partire le **agevolazioni** sugli **investimenti nelle PMI** previste dal decreto Rilancio, dopo che i ministeri dell'Economia e dello Sviluppo Economico hanno firmato i decreti attuativi.

Riguardano le due misure introdotte con l'*articolo 26* del decreto: il **credito d'imposta** per la capitalizzazione delle piccole e medie imprese danneggiate dal Coronavirus e il **Fondo Patrimonio**, che consente di investire in strumenti finanziari emessi da imprese con determinati requisiti specifici.

Credito d'imposta

La prima agevolazione riguarda gli investitori, ovvero coloro che partecipano all'aumento di capitale, e corrisponde ad un **credito** di imposta del **20%** della



somma investita nell'**aumento di capitale**, con un investimento non superiore ai 2 milioni di euro, e partecipazione posseduta fino al 31 dicembre 2023.

Riguarda gli investimenti in **società di capitali o cooperative** (ad esclusione di quelle dei settori bancario, finanziario e assicurativo) con sede legale in Italia, con ricavi compresi fra 5 e 50 milioni di euro e un **calo dei ricavi** nei mesi di marzo e aprile 2020, a causa dell'emergenza Covid-19, non inferiore al 33% rispetto al 2019. La norma prevede anche un'agevolazione **per l'impresa**, ovvero un ulteriore credito pari al **50% delle perdite** eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale stesso. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.

Fondo Patrimonio PMI

Il secondo decreto riguarda il Fondo Patrimonio PMI, previsto dallo stesso articolo 26 del [decreto Rilancio](#), che potrà sottoscrivere **obbligazioni o titoli** di debito di imprese con ricavi superiori a 10 milioni che effettuano un **aumento di capitale** non inferiore ai 250mila euro. Con una dotazione di 4 miliardi di euro, il Fondo è gestito da Invitalia.

Il finanziamento deve essere destinato ad **investimenti**, capitale circolante e costi del personale. Incentivati quelli su sostenibilità ambientale o innovazione tecnologica. Il decreto ministeriale specifica anche le condizioni e i termini degli **strumenti** finanziari subordinati che potranno essere sottoscritti, remunerati a tasso agevolato e senza valutazione del merito di credito per l'accesso alla misura.

Verifica DURC con validità prorogata per il Covid

Il Durc scaduto fra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 resta valido fino al 29 ottobre 2020, come funziona la proroga, quando va comunque chiesta la verifica regolarità contributiva: messaggio INPS.

La **proroga** dello stato di emergenza Covid al 15 ottobre non produce effetti sulla **validità** dei **DURC online** con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 31 luglio, per i quali resta fissata la scadenza del prossimo **29 ottobre**. In altri termini, non scatta un ulteriore periodo di 90 giorni dalla fine dello stato d'emergenza, che potrebbe prolungare la regolarità contributiva fino al 13 gennaio 2021.



La precisazione arriva proprio dall'*INPS*, con messaggio 3089/2020:

«tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un [Durc On Line](#) con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc On Line, devono ritenere valido lo stesso Documento fino al 29 ottobre 2020 nell'ambito dei procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC senza procedere ad una nuova interrogazione».

Fanno **eccezione** le stazioni appaltanti, nell'ambito delle fasi del procedimento preordinate alla **selezione del contraente** o alla **stipulazione del contratto** relativamente a lavori, servizi o forniture disciplinati dal decreto Semplificazioni, *dl 76/2020*. In questi casi, va richiesta la verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al D.M. 30 gennaio 2015, indipendentemente dalla presenza di un Durc on Line con validità prorogata.

Le indicazioni contenute nel messaggio INPS, sostanzialmente, recepiscono le ultime disposizioni legislative mettendo **ordine** fra una serie di **provvedimenti** che si sono susseguiti prevedendo regole diverse: prima la validità fino al 15 giugno, poi per i 90 giorni successivi alla cessazione dello stato d'emergenza. E ora, la data del 29 ottobre, ovvero 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Cassa integrazione: proroga nel decreto Agosto. Ecco come funziona

Cassa integrazione: proroga nel decreto Agosto. È di 18 settimane, ma con regole più stringenti e non è per tutti senza oneri. Vediamo come funziona.

Cassa integrazione: la **proroga nel decreto Agosto** sarà di **18 settimane** anche queste divise in due tranche da 9.

Il testo è stato **approvato** dal Consiglio dei Ministri lo scorso venerdì 7 agosto, bollinato dalla Ragioneria dello Stato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Si tratta di un [testo da 25 miliardi](#), assai corposo, con i suoi **oltre 115 articoli** ormai definitivo. La cassa integrazione sarà, come abbiamo detto, di **18 settimane** a decorrere dal **13 luglio**, una proroga di **9 settimane più 9** ulteriori.

Ovviamente rispetto alle ultime bozze circolate alcuni dettagli sono stati rivisti per la proroga della cassa integrazione laddove questa è strettamente [legata al blocco dei licenziamenti](#) che ha creato tensioni nella maggioranza, fino al raggiungimento dell'**intesa** finale.

Rispetto all'ultima bozza del decreto Agosto circolata ci sono alcune novità importanti nel testo definitivo. Vediamo allora **come funziona la proroga della cassa integrazione** cui potranno accedere le aziende, o almeno qualcuna perché **non sarà per tutte senza oneri**.

Cassa integrazione: come funziona la proroga con il decreto Agosto

Proroga della cassa integrazione nel decreto Agosto e come funziona lo possiamo vedere chiaramente dal testo definitivo bollinato dalla Ragioneria dello Stato e pronto per la pubblicazione in Gazzetta.



Il decreto Agosto si apre proprio con la parte relativa al Lavoro e all'articolo 1 con la proroga di 18 settimane della cassa integrazione *Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga*.

In particolare potranno accedere alle 18 settimane di cassa integrazione, dopo l'autorizzazione delle prime 9 settimane, alcune aziende a decorrere dal 13 luglio e quindi per un tempo massimo stimato fino al 16 novembre 2020; dal 13 luglio 18 settimane si concludono il 16 novembre, ma la **proroga arriva fino al 31 dicembre 2020**.

Di pari passo andrà anche il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo per le aziende che terminerà con il periodo di cassa integrazione. Le 18 settimane di proroga della cassa integrazione del decreto Agosto non dovrebbero andare alle aziende che ne hanno usufruito a **maggio e giugno**, per queste tuttavia è comunque previsto un **aiuto** sotto forma di **sgravio contributivo** che vedremo di seguito.

Si legge chiaramente al comma 1 quanto segue:

*“I datori di lavoro che, nell'anno 2020, **sospendono o riducono l'attività lavorativa** per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22- quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, per una **durata massima di nove settimane**, incrementate di **ulteriori nove settimane** secondo le modalità previste al comma 2. Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il **13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020**. Con riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane costituiscono la **durata massima** che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del presente comma.”*

Il comma 2 del suddetto articolo recita:

“Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui al comma 1, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato.”

Per avere le ulteriori 9 settimane di cui al comma 2 senza oneri è necessario dimostrare una **riduzione di almeno il 20% del fatturato**. Il comma 2 del decreto continua:

*“I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alla ulteriori nove settimane di cui al comma 1 versano un **contributo addizionale** determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019”*

Il contributo addizionale è pari:

- al **9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
- al **18%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato;
- il **contributo addizionale non è dovuto** dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al **20%** e per coloro che hanno **avviato l'attività di imprese** successivamente al **primo gennaio 2019** (comma 3).



Nel presentare la richiesta per le ulteriori 9 settimane di cassa integrazione all'INPS deve essere autocertificata la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato. INPS autorizza la cassa integrazione e sulla base dell'autocertificazione allegata alla domanda, **individua l'aliquota del contributo addizionale** che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza dell'autocertificazione si applica l'aliquota del 18% di cui sopra.

INPS e Agenzia delle Entrate effettuano le **verifiche**. Le domande di cassa integrazione devono essere inviate all'INPS **entro la fine del mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In sede di **prima applicazione** della norma il termine è fissato alla **fine del mese successivo** a quello dell'entrata in vigore del decreto Agosto medesimo.

Per quanto riguarda le aziende che devono chiedere il **pagamento diretto a INPS** della cassa integrazione il comma dedicato recita:

“In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.”

Le stesse regole fin qui descritte, nei termini e nelle modalità, riguardano anche la cassa integrazione per gli **operai agricoli CISOA**. Per loro si tratta tuttavia di **50 giorni di cassa integrazione**, ai 90 già previsti, per il periodo che va **dal 13 luglio al 31 dicembre 2020**.

Il decreto Agosto stabilisce che i termini decadenziali della cassa integrazione già previsti da altre disposizioni normative sono fatti salvi fino all'entrata in vigore dello stesso. Il comma 10 aggiunge:

*“I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono **differiti al 30 settembre 2020**.”*

Quelli in scadenza entro il 31 luglio sono differiti al 31 agosto 2020 (comma 9).

Cassa integrazione: incentivi per chi rinuncia alla proroga

La cassa integrazione nel decreto Agosto presenta **un'ulteriore novità** e vale a dire che chi rinuncia alla proroga ottiene degli incentivi, [come era stato già annunciato](#) vale a dire quelle aziende che ne hanno fruito a maggio e giugno.

A trattare la questione l'articolo 3 del medesimo decreto - *Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione*. Recita il comma 1:

*“1. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che **non richiedono** i trattamenti di cui all'articolo 1 e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22- quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un **periodo massimo di quattro mesi**, fruibili entro il **31 dicembre 2020**, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero di cui al presente*



*articolo può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, collocati, anche parzialmente, in **periodi successivi al 12 luglio 2020.***”

Se si rinuncia alla proroga delle 18 settimane di cassa integrazione del decreto Agosto si ottiene l'esonero dal versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro per quattro mesi. Vale dunque per le aziende che hanno usufruito della cassa integrazione a maggio e giugno.

Ovviamente, specifica il comma 2 del testo del decreto sempre all'articolo 3, che anche a questi datori di lavoro **si applica il divieto** al licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 14 del decreto.

Nel caso di **violazione** del divieto si provvede alla **revoca** dell'esonero contributivo con **efficacia retroattiva** e il datore di lavoro **non potrà** altresì richiedere la cassa integrazione.

Una normativa più **stringente** quindi per la cassa integrazione quella prossima ad entrare in vigore. Sempre nel decreto Agosto, al medesimo articolo, si legge che l'esonero **è cumulabile** con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Distinti saluti

Studio Cunzio